



Roma, 13.05.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000004708/AG
Oggetto: Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) – accesso al “regime premiale” per l’anno 2019 – provvedimento Agenzia delle Entrate n. 183037 del 30.4.2020
Circolare n. 12247
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) – accesso al “regime premiale” per l’anno 2019 –
provvedimento Agenzia delle Entrate n. 183037 del 30.4.2020.**

Si informa che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 183037 del 30 aprile 2020 (all. 1 e 2) con riferimento all’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017. Nello stesso provvedimento vengono, inoltre, approvate le modifiche al modello AM04U relativo alle farmacie da utilizzare per il periodo di imposta 2019, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici stessi e quelle relative alle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) per il periodo di imposta 2019.

In proposito, si ricorda che gli ISA, dall’anno 2019 (relativamente al periodo d’imposta 2018), hanno sostituito gli studi di settore e che gli stessi sono finalizzati ad aumentare il livello di adempimento spontaneo da parte del contribuente, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione. Tali indici esprimono una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta. Detta metodologia permette di realizzare una valutazione “graduata” relativamente ai comportamenti gestionali e contabili. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali. Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può quindi verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità)”.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Al riguardo, si rammenta, inoltre, che il citato D.L. 50/2017 ha previsto uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA. In particolare, è previsto:

1. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
2. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
3. l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
4. l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
5. l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
6. l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Il provvedimento in esame disciplina, per il periodo d'imposta 2019, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici con i relativi punteggi minimi riferiti ai livelli di affidabilità.

Per accedere ai benefici è altresì necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

L'individuazione della soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata sulla base delle stime relative all'applicazione degli ISA al periodo di imposta 2019 effettuate dalla SOSE, utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d'imposta 2018.

Inoltre, al fine di consentire l'accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, sono stati estesi quasi tutti i suddetti benefici anche ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la documentazione allegata ed il link che segue:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-04-20-2>

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)